

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DIFENSORE CIVICO NEI PROCEDIMENTI PENALI CHE ABBIANO COME VITTIME SOGGETTI DISABILI EX ART. 36 LEGGE 104/1992

ORDINE DEL GIORNO N. 627/XVI

Il Consiglio provinciale ha approvato - nella seduta del 18 gennaio scorso - un ordine del giorno (n. 627/XVI) avente ad oggetto "*Promuovere una campagna informativa per le persone con disabilità e per le associazioni a sostegno di esse*".

Il dispositivo dell'atto impegna il Presidente del Consiglio "a promuovere, sentito il difensore civico, una campagna informativa da indirizzare alle persone con disabilità e alle associazioni che operano a sostegno di esse rispetto alla possibilità riconosciuta dalla legge al difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale."

Ciò premesso, l'art. 36 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui rubrica reca (Aggravamento delle sanzioni penali), prevede:

"1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare."

Trattasi di disposizione da porre – quanto alle finalità ad essa sottese - in intrinseca correlazione con l'art. 6 della I.p. 8/2003 (legge provinciale sulle disabilità), che attribuisce al Difensore civico funzioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, assegnando alle associazioni che operano in tale ambito compiti di supporto e adeguata consulenza al Difensore civico nella trattazione di problematiche legate al ruolo delle associazioni stesse.

Preme preliminarmente ricordare – nell'ottica di un corretto inquadramento della materia in esame - che il Parlamento ha autorizzato (legge 3 marzo 2009, n. 18) la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

Rilevano, in particolare, gli artt. 13 e 14 della predetta convenzione.

Articolo 13 (Accesso alla giustizia)

- 1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le <u>fasi del procedimento giudiziario</u>, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
- 2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo <u>accesso delle persone con disabilità</u> <u>alla giustizia</u>, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14 (Libertà e sicurezza della persona)

- 1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
- (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

- (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
- 2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'art. 36 della legge 104/1992 prevede che il Difensore civico – al pari dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona disabile o un suo familiare – possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali, che abbiano come vittime soggetti disabili, riguardanti una serie di figure delittuose puntualmente tipizzate dal legislatore.

Si tratta di un ruolo incisivo attribuito dal legislatore al Difensore civico, quale organo super partes, svincolato da rapporti di soggezione gerarchica o funzionale con la Pubblica amministrazione, che potrà così tutelare - nel ruolo di terzietà che peculiarmente lo connota - le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale vittime di determinati reati.

Si tratta, quindi, di un'attività di affiancamento all'accusa da parte di un soggetto, la cui funzione istituzionale risulta connotata da una particolare finalità di tutela dei soggetti deboli in un'ottica di valorizzazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione di rilievo costituzionale. Quella in esame costituisce, in verità, una funzione del Difensore civico poco nota, distinta da quella di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione al quale possono rivolgersi i cittadini che si ritengono lesi da atti, comportamenti, rifiuti, omissioni o ritardi da parte di uffici pubblici.

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico dell'istituto, procedendo ad una ricognizione delle fattispecie delittuose (ex art. 36 della legge 104/1992) relativamente alle quali il Difensore civico può costituirsi parte civile, si tratta del reato di cui all'art. 527 del codice penale, dei delitti non colposi di cui ai titoli XII e

XIII del libro II del codice penale, nonché dei reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75. Più precisamente andando per ordine:

- 1. art. 527 c.p. (Atti osceni)
- 2. Libro II (Dei delitti in particolare) Titolo XII (dei delitti contro la persona) del codice penale (artt. 575-623-ter)

Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

artt. 575 (Omicidio), 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 579 (Omicidio del consenziente), 580 (Istigazione o aiuto al suicidio), 581 (Percosse), 582 (Lesione personale), 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 583 quater (lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), 583 quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 584 (Omicidio preterintenzionale), 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 586 bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), 588 (Rissa), 589 bis (Omicidio stradale), 589 ter (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale), 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), 590 ter (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali), 591 (Abbandono di persone minori o incapaci), 593 (Omissione di soccorso)

Capo I bis - Dei delitti contro la maternità

593 ter (Interruzione di gravidanza non consensuale)

Capo II - Dei delitti contro l'onore

artt. 595 (Diffamazione) e 596 bis (Diffamazione col mezzo della stampa)

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale

artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600 bis (Prostituzione minorile), 600 ter (Pornografia minorile), 600 quater (Detenzione o accesso a

materiale pornografico), 600 quater 1 (Pornografia virtuale), 600 quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600 octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 601 (Tratta di persone), 601 bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 603 (Plagio), 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Sezione I bis - Dei delitti contro l'equaglianza

art. 604 bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale

artt. 605 (Sequestro di persona), 606 (Arresto illegale), 607 (Indebita limitazione di libertà personale), 608 (Abuso di autorità contro arrestati o detenuti), 609 (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie), 609 bis (Violenza sessuale), 609 quater (Atti sessuali con minorenne), 609 quinquies (Corruzione di minorenne), 609 octies (Violenza sessuale di gruppo), 609 undecies (Adescamento di minorenni)

Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

artt. 610 (Violenza privata), 611 (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato), 612 (Minaccia), 612 bis (Atti persecutori), 612 ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 613 (Stato di incapacità procurato mediante violenza), 613 bis (Tortura), 613 ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)

Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

artt. 614 (violazione di domicilio), 615 (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale), 615 bis (Interferenze illecite nella vita privata), 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615 quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), 615 quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

artt. 616 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617 bis (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617 ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617 quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 septies (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente), 618 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza), 619 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni), 620 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni), 621 (Rivelazione del contenuto di documenti segreti), 622 (Rivelazione di segreto professionale), 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali), 623 bis (Altre comunicazioni e conversazioni), 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio).

Libro II (Dei delitti in particolare) Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio)

(artt. 624-649-bis)

Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone artt. 624 (Furto), 624 bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 626 (Furti minori), 628 (Rapina), 629 (Estorsione), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), 631 (Usurpazione), 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), 633 (Invasione di terreni o edifici), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), 637

(Ingresso abusivo nel fondo altrui), 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

artt. 640 (Truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640 ter (Frode informatica), 640 quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica), 641 (Insolvenza fraudolenta), 642 (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), 643 (Circonvenzione di persone incapaci), 644 (Usura), 645 (Frode in emigrazione), 646 (Appropriazione indebita), 648 (Ricettazione), 648 bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648-ter 1 (Autoriciclaggio), 648-quater (Confisca), 649 (Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti), 649-bis (Casi di procedibilità d'ufficio).

3. Quanto ai reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) rilevano gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 contenuti nel Capo I (Chiusura delle case di prostituzione).

Premesso che i reati possono essere procedibili su querela di parte (artt. 120 e ss. c.p., artt. 336 e ss. cpp) o d'ufficio, la riforma penale contenuta nel decreto legislativo 150/2022 - entrata in vigore il 30 dicembre, con i correttivi introdotti dal decreto legge 162/2022 – ha previsto l'aumento dei reati procedibili a querela di parte, anziché d'ufficio. La riforma ha ampliato la sfera della procedibilità a querela in funzione deflattiva dei carichi giudiziari, lasciando alla vittima la scelta di decidere se lo Stato debba perseguire, o meno, l'autore del reato.

Rileva per taluni dei reati sopra indicati la <u>procedibilità d'ufficio</u> quando la <u>vittima è incapace</u>, per età o <u>infermità.</u>

L'art. 124 c.p. disciplina il termine per la presentazione della querela e l'esercizio della rinuncia. Tale termine è fissato in <u>tre mesi</u> dal giorno in cui il titolare del diritto di querela ha notizia del fatto costituente reato, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Un più lungo termine (mesi sei) è previsto per i reati di violenza sessuale e di atti persecutori.

3. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La costituzione di parte civile è un istituto processualpenalistico che consente al soggetto danneggiato dal reato di esercitare l'azione civile nel processo penale.

In buona sostanza può costituirsi parte civile nel processo penale il soggetto "che assume di aver ricevuto un danno dal reato e ne invoca la riparazione nelle forme del risarcimento o della restituzione" (Cordero).

La norma di riferimento è costituita dall'art. 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno), il quale prevede: "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [5982; 2059 c.c.], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054 c.c.]".

La possibilità di azionare la pretesa civile direttamente nel processo penale risponde ad un'esigenza unitaria di semplificazione e di concentrazione; in buona sostanza evitare l'apertura di un processo in sede civile in parallelo ad un altro già aperto in sede penale. Eloquente quanto afferma il Giudice delle leggi: "l'intervento nel processo penale della parte civile trova giustificazione oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce" (Corte costituzionale 29 dicembre 1995, n. 532).

Con la costituzione di parte civile il soggetto danneggiato dal reato può ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della cosa dovuta.

La disciplina è contenuta nel codice di procedura penale (artt. 74 e ss.).

"L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile". La norma parla di soggetto: può trattarsi, pertanto, non solo di una persona fisica ma anche di un ente collettivo anche privo di personalità giuridica.

Il danno risarcibile in base all'art. 185 c.p. assume le due forme del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il primo consiste nella deminiutio patrimonii che

scaturisce dal reato, sia come danno emergente che come lucro cessante. Il profilo risarcitorio rappresenta, dunque, l'equivalente pecuniario che consente di ripristinare la situazione preesistente, sul versante economico patrimoniale del danneggiato.

Ciò premesso, rileva, da un lato, il danno patrimoniale - consistente in una deminutio patrimonii – dall'altro la possibilità di avanzare istanze risarcitorie fondate su voci di danno non patrimoniale (o, come usualmente definito, il danno morale, l'antica pecunia doloris o Schmerzensgeld di tradizione germanica, ad es. per sofferenze psico-fisiche, per lesioni dell'immagine, per diminuzione di prestigio o reputazione), ampliando il novero dei soggetti che possono avanzare la pretesa risarcitoria.

In questo caso, a differenza del danno patrimoniale, non potrà aver luogo un risarcimento per equivalente monetario. In buona sostanza la dazione risarcitoria non potrà che avere un carattere meramente compensativo, e, dunque, fondarsi su basi sostanzialmente equitative, ma non certo restitutorio dello status quo ante.

La costituzione di parte civile non è un'azione obbligatoria e necessaria del processo penale, bensì volontaria e accessoria.

Nel processo penale assume la veste di <u>parte civile</u> chi, in quanto <u>danneggiato dal reato</u>, si costituisce tale, nelle modalità e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale. La parte civile è, dunque, il soggetto danneggiato dal reato, identificabile in chiunque, titolare di una situazione giuridica protetta abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (Cass. Penale, Sez. V, 11.04.2000, n. 5613). Tale soggetto si differenzia dalla <u>persona offesa dal reato</u> che è invece il titolare del bene giuridico leso e protetto dalla norma penale. Ad es. nel reato di omicidio la persona offesa dal reato è chi ha perso la vita mentre soggetti danneggiati sono i superstiti della vittima.

Ai sensi dell'articolo 76 del codice di procedura penale "L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo".

Tale principio, detto di immanenza, legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in grado d'appello, qualora la stessa si sia regolarmente

costituita in primo grado. Trattasi di principio che non vale a dispensare la parte dal rispetto delle forme imposte dal codice di rito come presupposto per la sua presenza nel processo (ex multis Cass. Pen., Sez. V, 09.01.2018, n. 315).

Per costituirsi parte civile devono sussistere i seguenti presupposti:

- il diritto al risarcimento e/o alla restituzione della cosa dovuta. Tale diritto è di natura sostanziale e può essere originario o derivato per successione a titolo universale;
- avere la capacità di stare in giudizio. Coloro pertanto che sono privi di capacità di agire totalmente o parzialmente non possono stare in giudizio. Si sostituisce alla loro capacità processuale incompleta o mancante quella di chi li rappresenta o li assiste. È il caso, ad esempio, dei minori o degli inabilitati o interdetti. Qualora dovesse mancare l'assistente o il rappresentante oppure vi dovesse essere un conflitto di interessi tra il danneggiato e il suo rappresentante o, ancora, vi fossero motivi urgenti il pubblico ministero può far nominare un curatore speciale.

Il codice di procedura penale prevede due modi per costituirsi parte civile:

- quello di cui al primo comma dell'articolo 75 ovvero tramite il trasferimento dell'azione civile, già avviata nella sua sede naturale, in sede penale. In tal caso il trasferimento può avvenire soltanto quando "non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato":
- mediante la dichiarazione di costituzione ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura penale:

la dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata <u>in udienza</u> e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

- c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;
- e) la sottoscrizione del difensore.

Se è presentata <u>fuori udienza</u>, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

Costituzione di parte civile: termini

La costituzione di parte civile può avvenire per l'<u>udienza preliminare</u>, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando <u>manca l'udienza preliminare</u>, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 (riguardanti la regolare costituzione delle parti) o dall'articolo 554-bis, comma 2 (riguarda l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta; quanto agli adempimenti si tratta degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità).

La modifica all'art. 79 cod. proc. pen. limita, quindi, il momento processuale riservato alla costituzione della parte civile all'interno dell'<u>udienza preliminare</u>, ove prevista. Trattasi di termini perentori (ex art. 79, comma 2, cpp).

Ai sensi dell'art. 100 del codice di procedura penale "La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata".

Esclusione e revoca della parte civile

Il soggetto che si è costituito parte civile non è detto resti tale per tutta la durata del processo. Possono infatti intervenire la revoca o l'esclusione della parte civile. Tali istituti sono disciplinati dagli articoli 80, 81 e 82 del codice di procedura penale.

L'esclusione della parte civile

La parte civile può essere esclusa dal processo su richiesta o d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 80 cpp il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

Nel caso di costituzione di parte civile per l'<u>udienza preliminare</u>, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

Se la costituzione avviene <u>nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi</u> <u>dello stesso</u>, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491, comma 1.

Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Ai sensi dell'art. 81 cpp fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone <u>l'esclusione di ufficio</u>, con ordinanza.

La revoca della costituzione di parte civile

Ai sensi del primo comma dell'art. 82 del codice di procedura penale:

"La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti".

Il primo comma della norma si riferisce alla revoca della costituzione di parte civile in forma espressa. Il secondo comma prevede tuttavia che la revoca possa essere fatta in forma tacita quando "la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile".

La revoca della costituzione di parte civile costituisce rinuncia all'esercizio dell'azione civile in sede penale. Ciò non preclude la possibilità di riproporre l'azione in sede civile salvo che la parte rinunci alla propria pretesa risarcitoria.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ricostruito in termini generali il quadro normativo di riferimento, preme rilevare che manca una norma di raccordo che imponga, o almeno consenta, di portare in via ufficiale alla cognizione del Difensore civico la pendenza di un procedimento penale in danno di soggetti disabili.

Tale lacuna porta a vanificare la disciplina di cui all'art. 36 legge 104/1992 nella sua pregnante portata precettiva. Permane, quindi, il problema pratico in ordine alle modalità con cui il Difensore civico possa giungere a conoscenza della notizia di reato in danno del disabile ed essere conseguentemente posto in condizione di costituirsi parte civile – laddove sussistano le condizioni – nei termini di cui sopra, rivestenti carattere perentorio.

Alcuni Difensori civici, al fine di assicurare effettività alla disciplina in esame hanno promosso contatti con gli uffici della Procura della Repubblica al fine di introdurre - in assenza, tra l'altro, di un'espressa norma di legge sul punto - opportune forme di raccordo tese ad assicurare al Difensore civico tempestiva cognizione in ordine all'avvio dell'azione penale per i reati de guibus.

È pacifico, poi, che l'attivazione di canali comunicativi si riflette sull'attuazione all'ordine del giorno n. 627/XVI. La realizzazione di una campagna informativa rivolta alle persone con disabilità e alle associazioni che operano a sostegno di esse, finalizzata a far conoscere la facoltà del Difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di cui all'art. 36 legge 104/1992 presuppone – quale indefettibile condizione - che il Difensore civico venga ufficialmente notiziato in ordine all'avvio dell'azione penale relativamente alle fattispecie delittuose ivi contemplate.

Del resto ritenere che tale adempimento possa essere rimesso alla spontanea iniziativa del soggetto disabile se, da un lato, non può essere escluso in assoluto, sconta, dall'altro, difficoltà operative più che comprensibili a fronte di una materia caratterizzata da alto tecnicismo in cui rileva l'osservanza di termini (a pena di

decadenza) e procedure sconosciute alla maggior parte delle persone sfornite di competenze legali.

Altro problema riguarda la rappresentanza e difesa in giudizio del Difensore civico, che potrà avvenire attraverso opportune forme di raccordo con il Consiglio provinciale (conferimento di incarico a legali interni/esterni, Avvocatura dello Stato).

Rilevo, da ultimo, di aver provveduto a coinvolgere il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, al fine di acquisire conoscenza in ordine all'esistenza di precedenti relativamente alla costituzione di parte civile da parte di Difensori civici a tutela di soggetti disabili ex art. 36 legge 104/1992.

IL DIFENSORE CIVICO

- Gianna Morandi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).